
**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALLE FORNITURE DI BENI E
PRESTAZIONE DI SERVIZI SOTTO LA SOGLIA DI
RILIEVO COMUNITARIO
EFFETTUATE MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT DI SORESA SPA (SIAPS)**

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI**

SOMMARIO

Articolo 1 – Definizioni	pag. 3
Articolo 2 – Norme Regolatrici	pag. 4
Articolo 3 – Oggetto	pag. 4
Articolo 4 – Obbligazioni Specifiche del Fornitore Contraente	pag. 6
Articolo 5 – Consegna dei prodotti e verbali di Consegna/BENI	pag. 7
Articolo 6 – Verifica di Conformità/BENI	pag. 7
Articolo 7 – Assistenza e Garanzia/BENI	pag. 8
Articolo 8 – Disinstallazione dei Prodotti oggetto di Noleggio	pag. 9
Articolo 9 – Attivazione dei Servizi e Verbale di Attivazione	pag. 9
Articolo 10 – Verifica di Conformità	pag. 9
Articolo 11 – Corrispettivo	pag. 10
Articolo 12 – Clausola Revisione Prezzi solo per fornitura di durata superiore all'anno	pag. 11
Articolo 13 – Fatturazione e Pagamenti	pag. 11
Articolo 14 – Penali/Beni	pag. 12
Articolo 15 – Responsabilità	pag. 13
Articolo 16 – Clausola Risolutiva Espressa	pag. 13
Articolo 17 – Recesso	pag. 14
Articolo 18 – Divieto di Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti	pag. 14
Articolo 19 – Trasparenza	pag. 15
Articolo 20 – Riservatezza	pag. 15
Articolo 21 – Trattamento dei Dati personali	pag. 16
Articolo 22 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Ulteriori Clausole Risolutive Esprese.	pag. 16
Articolo 23 – Sub appalto	pag. 18

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. **Amministrazione contraente:** Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud;
2. **Acquisto a Catalogo (AC):** la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud all'Operatore Economico per l'acquisto effettuato nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
3. **Canone di noleggio:** l'importo periodico corrisposto dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;
4. **Capitolato Tecnico/Scheda Tecnica:** il documento prodotto nell'ambito degli atti di gara contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Prodotti offerti dai Fornitori;
5. **Codice:** Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
6. **Condizioni Generali di Contratto:** il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel SIAPS tra ASL e Fornitore;
7. **Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud nel caso di acquisto tramite RdO o Trattativa Diretta ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
8. **Contratto:** il contratto di fornitura concluso nell'ambito del Sistema di e- Procurement tra l'Operatore Economico e la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud;
9. **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
10. **Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC):** il soggetto eventualmente individuato da ciascun Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del Codice e Allegato I.2 e II.14, relativamente a ciascun contratto di fornitura; **Prezzo (o Corrispettivo):** il corrispettivo versato dall'ASL al Fornitore a fronte dell'esecuzione del Contratto;
11. **Fornitore o Aggiudicatario:** soggetto che risulta aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con l'ASL, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
12. **Operatore Economico:** indica uno dei soggetti, di cui all' art. 65 e 66 del Codice, che ha ottenuto l'ammissione quale operatore economico per il Mercato Elettronico,
13. **Ordinativo Diretto di Acquisto (ODA):** il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta l'accettazione da parte della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud dell'offerta pubblicata dall'Operatore Economico nel Catalogo;
14. **Prezzo (o Corrispettivo):** il corrispettivo versato dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;
15. **Prodotto:** il bene offerto dall'Operatore Economico nel Mercato Elettronico;
16. **Provvedimenti di Affidamento:** Determinazione Dirigenziali del Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl Napoli 3 Sud ovvero Deliberazione del Legale Rappresentante dell'A.S.L. Napoli 3 sud;
17. **Responsabile del Procedimento:** il soggetto individuato da Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ai sensi dell'articolo 15 del Codice;
18. **Richiesta di Offerta (RdO):** Modalità di Negoziazione mediante la quale la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici dalla stessa selezionati tra quelli ammessi al Mercato Elettronico;
19. **Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità** detto anche Sistema (SIAPS): piattaforma e-procurement, raggiungibile dal sito internet della Soresa: www.soresa.it (d'ora in poi "Sito"), nella sezione "Accesso all'area riservata/login";
20. **Servizi Connessi:** i servizi di consegna, eventuale installazione, manutenzione, e in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;

21. **Società Regionale per la Sanità** - So.Re.Sa. S.p.A. (di seguito “Soresa” o “So.Re.Sa.”): Centrale di Committenza Regionale di cui all’Allegato I.1 comma 1 lettera i) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito “Codice”) e Soggetto Aggregatore, di cui all’Allegato I.5 art. 2 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
22. **Stazioni Appaltanti**: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le altre Stazioni Appaltanti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera dell’allegato I.1 del Codice.
23. **Trattativa diretta (TD)**: l’invito ad offrire inviato dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ad un unico Operatore Economico selezionato tra quelli ammessi al Mercato Elettronico.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico di gara, il disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del *Codice* (D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- a) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 225 e 226 del D. Lgs. 36/2023.;
- b) dal *Codice Civile* e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto successivamente in materia di risoluzione e recesso delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Il RUP, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 120, del D. Lgs. n. 36/2023, dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Il *Fornitore* si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte le prestazioni aggiudicate in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico di appalto, dal disciplinare di gara e dall’offerta presentata in sede di gara, a cui si rinvia per l’esame delle prestazioni dovute.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Prodotti/Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all’art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. I Prodotti/Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel relativo Capitolato Tecnico. Il Fornitore

si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti/Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire all'ASL, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'ASL, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'ASL o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'ASL di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'ASL dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con l'ASL. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici dell'ASL continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'ASL senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'ASL nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.
11. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti

- vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
 13. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
 14. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'ASL.
 15. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ASL entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE

1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a. Fornire la prestazione/consegnare all'ASL il Prodotto oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Prodotti/Servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c. rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
 - d. (nell'ipotesi di noleggio) garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento del Prodotto nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Prodotto in stato da servire all'uso convenuto nel Contratto;
 - e. assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'ASL di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti/Servizi oggetto del Contratto e – ove previsti – a erogare i Servizi Connessi presso i luoghi ed i locali indicati dall'ASL, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 1 con riferimento alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'ASL non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell'ASL.

ARTICOLO 5 - CONSEGNA DEI PRODOTTI E VERBALE DI CONSEGNA - BENI

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti oggetto di acquisto o noleggio si intende comprensiva (ove compatibili con la natura del Prodotto fornito) delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti stessi. Unitamente ai Prodotti, il Fornitore, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a (ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto e ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio all'indirizzo/i indicato/i dall'ASL. Nel caso di Prodotti oggetto di noleggio per consegna si intende l'atto del prelievo degli stessi nei luoghi indicati dal Fornitore e previsti nel Contratto.
3. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato previsto nel Capitolato Tecnico o in offerta, che è da ritenersi termine essenziale a favore dell'ASL per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo punto 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.
4. Ove compatibile con la natura del Prodotto offerto, all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti oggetto di acquisto/noleggio, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con l'ASL. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi all'ASL, la data e il numero progressivo del provvedimento di affidamento, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dall'ASL.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ - BENI

1. Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il DEC effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 116, comma 2 e dell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili all'ASL. In ogni caso, il DEC potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte dell'ASL stessa.
2. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dall'ASL avvengono a spese del Fornitore. Pertanto, tra l'altro, il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione di dette verifiche. L'ASL dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore dovrà consegnare all'ASL Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, il DEC rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, il DEC invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le pratiche di reso.
5. Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito all'ASL, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con l'ASL le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora l'ASL non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
7. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.
8. Le disposizioni del presente articolo possono essere, in parte, motivatamente derogate esclusivamente per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Prodotti, non consente di effettuare la verifica di conformità.

ARTICOLO 7 - ASSISTENZA E GARANZIA - BENI

1. Il Fornitore contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Prodotto oggetto di acquisto o noleggio dalla "Data di accettazione".
2. Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione dell'ASL un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, l'eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della citata Delibera.
3. In aggiunta all'ordinaria garanzia prevista dalla legge, il Fornitore e/o il Produttore si impegna/no a mettere a disposizione dell'ASL la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere l'ASL e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Prodotto, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente previo accordo con l'ASL.

5. Restano ferme eventuali ulteriori forme di assistenza disciplinate dall'ASL nelle Condizioni Particolari di Contratto.

ARTICOLO 8 - DISINSTALLAZIONE (DEI PRODOTTI OGGETTO DI NOLEGGIO)

1. Ove compatibile con la natura del Prodotto, al termine della durata del Contratto, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso, il Fornitore contraente è tenuto a ritirare i Prodotti oggetto di noleggio nel termine che verrà indicato dall'ASL o nel Contratto, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla rimozione e al trasporto.
2. Nell'ipotesi in cui i Prodotti oggetto di noleggio non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto al Fornitore alcun corrispettivo ulteriore.

ARTICOLO 9 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE

3. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
4. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere, ove compatibile con la tipologia di servizio oppure ove richiesto dall'ASL, un verbale di attivazione del Servizio in contraddittorio con il DEC. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di attivazione, dei dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), dei dati relativi all'ASL, il numero del provvedimento di affidamento. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti.
5. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore dell'ASL per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Il termine in esame inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Servizio dovrà essere attivato tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta attivazione.
6. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. A conclusione dell'erogazione dei Servizi, e comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il DEC effettua la verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023. In ogni caso, l'ASL potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte dell'ASL stesso.

- L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dal DEC avvengono a spese del Fornitore. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
2. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali.
 3. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
 4. Le disposizioni del presente articolo possono essere opportunamente derogate per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Servizi, non consente di effettuare la verifica di conformità.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO

1. Il Prezzo o Canone di noleggio sarà quello risultante dall'offerta del Fornitore in risposta alla richiesta dell'ASL.
2. Il Prezzo o Canone di noleggio comprende, tra l'altro:
 - a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
 - b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
 - c) gli eventuali servizi connessi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.
3. Il Prezzo o Canone di noleggio decorre dalla Data di accettazione dei Prodotti o, nel caso di noleggio, dal giorno di prelievo degli stessi.
4. Il Prezzo o Canone di noleggio è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo o Canone di noleggio include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'ASL (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel Prezzo o Canone di noleggio e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo o Canone di noleggio.
6. I Prezzi o il Canone di noleggio dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dall'ASL, si rinvia a quanto previsto dall'art. 120 del Codice.
7. Si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità ivi previste.
8. Al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi, l'ASL e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI (SOLO PER FORNITURA DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 120, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, lett. a), dell'articolo 106.

È stabilito che a partire dal secondo anno di validità del contratto, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il R.U.P., supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di riscontrare le variazioni percentuali dichiarate dall'appaltatore sulla base dell'andamento di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità e/o di specifiche rilevazioni Istat. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta e, in ogni caso, solo per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

In caso di controversie si applicano gli articoli n. 210 e n. 211 del Codice.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di noleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte dell'A.S.L. - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della fornitura.
5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento al provvedimento di affidamento a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - 80059 Torre del Greco (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642

Pec sabs@pec.aslnapoli3sud.it - E-mail sabs@aslnapoli3sud.it Sito www.aslnapoli3sud.it

6. Rimane inteso che prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
7. In caso di ottenimento da parte dell'ASL del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice.

ARTICOLO 14 - PENALI - BENI

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'ASL ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti/prestazione dei Servizi ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'ASL una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.
3. Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati in offerta, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi l'ASL applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dall'ASL.
6. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dall'A.S.L. Napoli 3 sud nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dall'ASL per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'ASL nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ASL ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. L'ASL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'ASL di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'ASL da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o di noleggio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, l'ASL potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
 - c) nelle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lettera a) del Codice;
 - d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti/Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
 - f) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
 - g) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - h) violazione dovere riservatezza;
 - i) azioni giudiziarie contro l'ASL per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - j) violazione in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse del presente Contratto;
 - k) applicazione di penali oltre la misura massima.
 - l) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti/Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato in Capitolato o offerta;
 - m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della Fornitura/Servizi a favore dell'ASL.

ARTICOLO 17 - RECESSO

1. L'ASL ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'ASL, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASL. Il DEC effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 123 del Codice.
5. L'ASL potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ASL nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'ASL di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'ASL "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'ASL, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'ASL diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'ASL in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'ASL, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - 80059 Torre del Greco (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642

Pec sabs@pec.aslnapoli3sud.it - E-mail sabs@aslnapoli3sud.it Sito www.aslnapoli3sud.it

- documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora “**Autorità Nazionale Anticorruzione**”, di seguito “**A.N.AC.**”) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. In ogni caso, si conviene che l’ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
 4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
 5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all’ASL e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud.
 6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ASL verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
 7. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare all’ASL, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
 8. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ASL, oltre alle informazioni di cui all’art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il DEC, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 10. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora **A.N.AC.**) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’A.N.AC.

ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. E' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;
2. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Operatore Economico, così come eventualmente individuate dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud nella documentazione della relativa procedura di acquisto;
3. L'Operatore Economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'Operatore economico contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Per tutto quanto non richiamato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 119 del Codice dei Contratti.